

**BANDO PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA DEL COMUNE DI LANGHIRANO**

**CIG 8474457F22**

**PERIODO 2021- 2025 (RINNOVABILE PER ULTERIORI 5 ANNI)**

**STAZIONE APPALTANTE:** CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA PARMA EST, Piazza Ferrari, 5 cap. 43013 Langhirano (PR) sito web <http://www.unionemontanaparmaest.it/> indirizzo pec [protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it](mailto:protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it)

**ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO:** COMUNE DI LANGHIRANO, Piazza Giacomo Ferrari, 1 cap. 43013 Parma sito web <http://www.comune.langhirano.pr.it/> indirizzo pec [protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it)

**1 PROCEDURA DI GARA – STRUMENTI TELEMATICI DI COMUNICAZIONE**

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), indetta con determinazione di contrarre del Dirigente della Stazione Unica Appaltante n. 489. del 15/10/2020 in conformità al progetto approvato con determinazione del RUP n419 del 14/10/2020.

**1.1 Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna. (SATER)**

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Unica Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- a. un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- b. la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

**1.2 Registrazione degli Operatori Economici.**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## **2. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:**

**Descrizione:** l'appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale di Langhirano come disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 30 settembre 2020.

**Luogo di esecuzione:** Langhirano (PR);

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Roberta Ferzini tel 0521 351308 posta elettronica [roberta.ferzini@comune.langhirano.pr.it](mailto:roberta.ferzini@comune.langhirano.pr.it);

Il **responsabile della Centrale Unica di Committenza e della procedura di gara** è l'Ing. Giampiero Bacchieri Cortesi tel. 0521.354125 posta elettronica [giampiero.cortesi@unionemontanaparmaest.it](mailto:giampiero.cortesi@unionemontanaparmaest.it)

## **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Convenzione di Tesoreria
- 2) Bando di gara;
- 3) protocollo di legalità
- 4) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Langhirano

Il presente bando e la documentazione relativa alla presente procedura sono disponibili sul sito Internet <http://www.unionemontanaparmaest.it/> oltre che sulla piattaforma SATER.

### **3.1 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER **entro le ore 12,00 del giorno 3 novembre 2020.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro le ore 18,00 del giorno 5/11/2020** tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

L'Amministrazione non assicura la risposta ai chiarimenti che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **3.2 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici – comprese quelle di cui all'art. 76 del codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione resa all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto non è suddiviso in lotti in ragione della struttura economica alla base del contratto. L'appalto ha carattere misto e presenta prestazioni afferenti ai contratti di Forniture – lavori – servizi. La prestazione prevalente è di fornitura.

##### ***Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto***

Nella tabella seguente il calcolo dell'importo totale a base di gara, indicando il CPV per ciascuna prestazione e indicando se essa ha carattere principale o secondario:

<b>n.</b>	<b>Descrizione Servizi e Beni</b>	<b>CPV</b>	<b>Principale o Secondario</b>	<b>Importo annuale in euro</b>
1	servizio di tesoreria comunale	66600000-6	Principale	<b>€ 9.000,00</b>
<b>TOTALE A BASE DI GARA (5 anni)</b>				<b>€ 45.000,00</b>

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

#### **5 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **Durata**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 5.

##### **Rinnovo.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni per un importo di € 45.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

#### **legcorteImporto complessivo dell'appalto stimato Ai fini dell'art. 35, comma 4 e 9 lett. b) del Codice.**

Il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 90.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

#### **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. In l. 122/2010) oppure

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. **VEDI DGUE messo a disposizione dalla S.A. parte VI.**

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

### 8.1 Requisiti di idoneità Professionale

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **Possesso dell'autorizzazione** a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Non previsti.

### 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a. **Disponibilità di uno sportello** nel territorio del Comune di Langhirano ovvero disponibilità ad attivare un punto di erogazione al pubblico del servizio in caso di aggiudicazione ed entro il termine di stipulazione del contratto.

b. **Servizi identici:** Che l'impresa ha svolto nel triennio (2017 – 2019) precedente almeno 1 servizio di tesoreria a favore di 1 comune.

La comprova del possesso del requisito di cui alla precedente lettera b) e resa mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

#### **8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e quello relativo all'autorizzazione di cui al **punto 8.1 sub a) e b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo ai contratti identici **punto 8.3** deve essere posseduto dall'operatore economico mandatario in misura prevalente.

#### **8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**I requisiti di idoneità tecnica** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

#### **I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica**

- a. Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) i requisiti sono posseduti direttamente dal consorzio;
- b. Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) la qualificazione è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti in capo a tutte le consorziate. È inoltre ammesso il cumulo dei requisiti posseduti direttamente dal consorzio con quelli posseduti dalle consorziate.

### **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

A norma dell'art. 89 c. 11 del codice non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria pertanto ai fini della validità del contratto di avvalimento dovranno essere indicati analiticamente le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dell'impresa ausiliaria;

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

**Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

### **Sostituzione dell'operatore economico ausiliario.**

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 13 concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

### **10. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e dovrà comparire nel PASSOE.

### **11. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice – *DGUE parte II sub D*. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% a norma dell'art. 105 comma 2 del codice; vista tuttavia la pronuncia della Corte di Giustizia 29 settembre 2019 n. C – 63 – 18, la stazione appaltante, al fine di rispettare i principi e le indicazioni contenute in detto provvedimento, si riserva di valutare ed accertare caso per caso se eventuali offerte con ricorso al subappalto oltre il limite del 40%, garantiscano la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato senza assicurare la qualità e la regolarità dell'esecuzione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

### **12. GARANZIA PROVVISORIA**

Trattandosi di affidamento espletato con modalità ordinarie (diverse da quelle di cui all'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120) l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, sanabile da cauzione provvisoria, intestata al Comune di Langhirano come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € 900,00 e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. in contanti (nei limiti di cui all'art. 49 c. 1 del D.lgs 21 novembre 2007 n. 231), con versamento presso la tesoreria;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 (cfr. comma 8) del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a. Essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 31 gennaio 2018;
- b. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. È ammessa la produzione cartacea del documento firmato digitalmente con dichiarazione di conformità all'originare digitale (con riserva di verifica da parte dell'amministrazione).
- c. avere validità per 180 gg. Decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

La garanzia inoltre deve prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.

Le micro imprese nonché le piccole e medie imprese ed i consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti presentano garanzia ridotta all'1% e sono esonerate dall'obbligo di corredare la garanzia provvisoria con l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. La riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la garanzia provvisoria è stabilita in misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Sono altresì ammesse tutte le ulteriori decurtazioni previste dalla disposizione sopra citata. Analogamente la garanzia definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, potrà essere ridotta nelle medesime ipotesi previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

Si precisa che:



- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 44, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

E' facoltà dell'amministrazione rifiutare la garanzia definitiva e l'anticipazione nel caso in cui il garante, pur in possesso delle formali autorizzazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente sia per circostanze oggettive e documentate di non sicura affidabilità.

### **13. SOPRALLUOGO**

Non previsto.

### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Non previsto.

### **15. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**Termine perentorio.** L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 10 novembre 2020.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando le funzionalità del sistema SATER ovvero modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul sistema SATER nonché all'indirizzo internet: <http://www.unionemontanaparmaest.it/>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica se prevista ed offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Trattandosi di procedura di gara gestita su piattaforma telematica, si richiama l'art. 79, comma 5bis, del codice. La Stazione Appaltante prenderà in considerazione, per eventuali sospensioni dei termini di ricezione delle offerte, esclusivamente malfunzionamenti dei mezzi accorsi nell'ultimo giorno utile per il ricevimento delle offerte dalle 8.00 alle 18.00.

La segnalazione di malfunzionamento con conseguente impossibilità di presentazione dell'offerta nei termini, deve essere presentata dall'operatore economico entro e non oltre 24 ore dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Eventuali segnalazioni successive a detto termine (ore 18.00 del 05/03/2020) non saranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, la mancanza di una o più dichiarazioni essenziali è sanabile e non genera immediatamente esclusione del concorrente dalla gara

Non sono sanabili le carenze afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica compresa la carenza di sottoscrizione delle stesse.

L'Amministrazione fisserà un termine non inferiore a 48 ore per effettuare la regolarizzazione, Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione, appaltante, **costituisce causa di esclusione.**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

### **17.1 domanda di partecipazione, IN BOLLO, sottoscritta digitalmente: a pena di esclusione, sanabile dal legale rappresentante del concorrente.**

Il pagamento del bollo deve essere effettuato con modello F23 dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 che dovrà contenere le seguenti informazioni:

Dati identificativi del concorrente (denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede sociale)

Dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5): Unione Montana Appennino Parma Est

Codice Fiscale 02706560345

Codice ufficio (campo 6): TGV

TGV- Codice tributo (campo 11): 456T

Descrizione pagamento (campo 12): imposta di bollo domanda di partecipazione gara - **CIG 8474457F22**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) ovvero il proprio incarico di ausiliario o subappaltatore del concorrente.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, ovvero nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

## **17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

Il DGUE messo a disposizione dall'S.A. e reperibile sulla Piattaforma SATER è aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56. Qualora il concorrente utilizzasse il modello standard dovrà integrare lo stesso con una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice] nonché con tutte le ulteriori informazioni richieste dal presente bando ed inserite nella parte VI del D.G.U.E. messo a disposizione dalla S.A.

### **Parte I\_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE messo a disposizione dall'S.A. in questa sezione contiene le dichiarazioni richieste ai raggruppamenti temporanei di imprese

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun operatore ausiliario, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

**Il DGUE messo a disposizione dall'S.A. contiene le dichiarazioni di cui ai punti precedenti nella parte II sub C)**

Dovrà inoltre essere allegato originale o copia autentica del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà comparire nel PASSOE dell'ausiliata;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 sub a) e b) del presente disciplinare;

Per l'attestazione del possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 sub c) del presente disciplinare (possesso certificazione SOA) vedi DGUE parte II sub A.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal presente bando e non comprese nelle precedenti parti del DGUE messo a disposizione dalla S.A. mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- d. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### Dichiarazioni integrative

Il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e reperibile sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente è aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e comprende tutte le dichiarazioni inserite nella parte VI ovvero nelle altre pertinenti sezioni del DGUE.

Qualora il concorrente utilizzasse il modello standard dovrà integrare lo stesso con una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice ed attestare tutte le seguenti circostanze ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- b. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- d. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- e. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC" che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- g. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- h. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- i. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario vigente in materia che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- j. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- k. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Le dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **17.4 DOCUMENTAZIONE DI CORREDO:**

Il concorrente allega inoltre i seguenti documenti

- a. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- c. **Contratto di avvalimento** se ricorre l'istituto;

#### **14.5. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Si precisa che Il DGUE messo a disposizione dalla S.A. comprende le dichiarazioni che seguono:

- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
  - o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
  - o atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
  - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante (vedi DGUE parte II sub A) messo a disposizione della S.A.):**
  - o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
  - o copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
  - Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.



## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

Al fine di permettere l’attribuzione del punteggio da parte della commissione, la **BUSTA “B”** deve contenere il **Modello per la presentazione di offerta tecnica** debitamente compilato e **firmata dal legale rappresentante** recante tutte le indicazioni necessarie all’assegnazione del punteggio tecnico.

La documentazione appartenente all’offerta tecnica e contenuta nella busta “B” non dovrà recare – pena l’esclusione – elementi idonei ad identificare i contenuti dell’offerta economica contenuta nella busta C

## 19. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione **a pena di esclusione non sanabile**; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente tutti i seguenti dati:

- a. l’indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi all’elenco prezzi a corpo posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 3 decimali.

L’offerta economica **a pena di esclusione non sanabile**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione non sanabile**, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

Trattandosi di prestazione d’opera intellettuale non è richiesta l’indicazione dei costi della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera.

## 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>Punti 70</i>
Offerta economica	<i>Punti 30</i>
TOTALE	<b>100</b>

## 21 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO.

I fattori tecnici inerenti il servizio ed oggetto di valutazione per complessivi 70 punti sono i seguenti:

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n.	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	PUNTI
1	Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di massimo scoperto) a. pari a Euribor, punti 5; b. per ogni diminuzione dello 0,05, punti -1; c. per ogni aumento dello 0,05, punti +1.	5

2	Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa aumento/diminuzione rispetto all'Euribor, base 365 giorni, media mese precedente, di durata corrispondente alla durata dell'operazione a. pari a Euribor base, punti 10; b. ogni diminuzione dello 0,05, punti - 0,5 c. ogni aumento dello 0,05, punti + 0,5	15
3	POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione fissa) - importo in euro per ogni postazione oltre alle n. 6 postazioni da fornire gratuitamente	5
4	POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione mobile) - importo in euro per ogni postazione	5
5	POS: commissioni su transato circuito bancomat	10
6	POS: commissioni su transato circuito carte di credito	10
7	Concessione di mutui chirografari per la realizzazione di opere pubbliche per un importo massimo annuo di € 300.000,00 e alle seguenti condizioni: Mutui a tasso fisso riferito all'IRS Lett. di periodo (10-15-20 anni), aumentato o diminuito di uno spread espresso in punti percentuali - pari a IRS, punti 10; - aumento di 0,05, punti - 0,5; - diminuzione di 0,05 punti + 0,5. Come da art. 22 della convenzione di tesoreria, su tali mutui non graveranno spese di istruttoria né per il rimborso delle singole rate, né oneri per estinzioni anticipate.	10
8	Concessione di mutui chirografari per la realizzazione di opere pubbliche per un importo massimo annuo di € 300.000,00 e alle seguenti condizioni: Mutui a tasso variabile riferito a Euribor a 6 mesi, base 360, media mese precedente, aumentato/diminuito di uno spread espresso in punti percentuali: - pari a Euribor, punti 10; - aumento di 0,05, punti - 0,5; - diminuzione di 0,05 punti + 0,5. Come da art. 22 della convenzione di tesoreria, su tali mutui non graveranno spese di istruttoria né per il rimborso delle singole rate, né oneri per estinzioni anticipate.	10
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

### 21.1 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO.

Il punteggio inerente l'offerta tecnica è determinato dalla sommatoria del punteggio assegnato con riferimento ai singoli criteri di valutazione in applicazione delle formule e parametri sopra elencati. I documenti, comunque formati nell'”Offerta tecnica – Elementi non di prezzo”, costituiranno per l'Aggiudicatari impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

## **21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

Il punteggio sarà assegnato mediante applicazione della seguente formula:

$$P_i = Ra/Rm * P$$

Dove:

$P_i$  = punteggio del concorrente  $i$ ;

$Ra$  = offerta in valutazione espressa in ribasso percentuale;

$Rm$  = Offerta migliore espressa in ribasso percentuale;

$P$  = punteggio massimo

## **22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Le operazioni di gara saranno svolte avvalendosi delle funzionalità del sistema. La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 12 novembre alle ore 14,30**.

La verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" spetta al Responsabile della Stazione Unica Appaltante che, in particolare, procede:

- a. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio;
- b. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
- d. a richiedere le eventuali integrazioni. Il termine perentorio per fornire le integrazioni non potrà essere inferiore a 48 ore.

Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni richieste. La data della nuova seduta pubblica sarà resa nota con avviso trasmesso tramite le funzionalità SATER almeno 48 ore prima della data stabilita.

## **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, e in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara disposta dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), la commissione giudicatrice è nominata con determinazione dirigenziale della SUA su indicazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, i quali posseggano le competenze per procedere ad un'adeguata e globale valutazione delle offerte.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla SUA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del comune di Langhirano nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La SUA pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **24. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

### **Apertura offerte tecniche:**

La commissione giudicatrice in seduta virtuale pubblica disporrà l'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica. L'esame e l'assegnazione del punteggio avverrà in una o più sedute riservate applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

### **Apertura offerte economiche.**

La commissione procederà successivamente tramite le funzionalità SATER:

- a. all'ufficializzazione del punteggio relativo alle offerte tecniche;
- b. all'apertura delle buste recanti l'offerta economica ed alla lettura dei ribassi offerti;
- c. alla formazione della graduatoria provvisoria;
- d. alla verifica della sussistenza delle condizioni per effettuare le verifiche di congruità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si applica l'art. 77 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo punto 25.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP dichiara anomale, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e comunica l'esito della verifica al responsabile della SUA per l'adozione del formale provvedimento di esclusione.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione convocata dal responsabile della SUA, procederà successivamente:

- a. Alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
- b. A rimettere gli atti al RUP per la verifica della congruità dei costi della manodopera se necessaria.

- c. All'esito di questa ultima il RUP rimette gli atti al responsabile della SUA per l'adozione dell'aggiudicazione definitiva condizionata.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione.

Le spese di contratto stimabili in circa € **2.000,00** sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del codice.

#### **27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Non sussistono le condizioni per l'applicazione della clausola sociale.

#### **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Parma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Parma, lì 15/10/2020

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza  
Ing. Giampiero Bacchieri Cortesi  
(documento firmato digitalmente)